

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (505) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI ANTONIO PITTA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Tavolara Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SS TAVOLARA CALCIO Srl (nota n. 8742/644pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).

La Procura Federale in data 17 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il sig. Pitta Giovanni Antonio, presidente e legale rappresentante della società SS Tavolara Calcio srl e la società SS Tavolara Calcio srl per violazione quanto al primo dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti 3 e 4 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle società per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura Federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta società non aveva depositato entro il termine del 9 luglio 2010 il verbale di conferimento dei poteri e la copia dello statuto, che l'elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 prevedeva ai punti 3 e 4.

La società deferita ha fatto pervenire a questa Commissione la nota difensiva 25 maggio 2011, con la quale ha dedotto che all'atto di iscrizione della squadra al Campionato Nazionale di Serie D 2010/2011 erano stati presentati alla Segreteria del Comitato Interregionale tutti i documenti richiesti, tra cui il verbale dell'assemblea del 9 luglio 2010 di nomina del consiglio direttivo della società e lo statuto della stessa, che non presentava alcuna modifica rispetto a quello già in possesso del Comitato Interregionale, per cui alcuna irregolarità poteva essere contestata alla deferita, tanto è vero che la CO.VI.SO.D. il 16 luglio 2010 le aveva comunicato che la domanda di iscrizione al campionato aveva dato esito positivo.

Ha precisato la resistente che il verbale dell'assemblea era stato soltanto firmato dal presidente della società e non vidimato per conformità e che lo statuto della società non doveva essere presentato perché non aveva avuto alcuna modifica rispetto al precedente. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 30 (trenta) a carico del sig. Giovanni Antonio Pitta e l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila//zerozero).

La Commissione osserva quanto segue.

Secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale n. 200/2010 la domanda di iscrizione al campionato deve essere improrogabilmente presentata entro il 9 luglio 2010, mentre gli

adempimenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato possono essere integrati entro il termine perentorio delle ore 18.00 del 19 luglio 2010.

Lo CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati regionali competenti, deve comunicare alle società l'esito della istruttoria, inviandone copia alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza.

L'intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo degli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione ed ha natura diversa, ben potendo essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato.

Appare evidente che la società deferita abbia fatto riferimento alla prima comunicazione della CO.VI.SO.D., che non attiene al rispetto degli adempimenti, ma solo alla domanda di iscrizione nel senso che si è precisato.

Nel merito il deferimento è fondato e dev'essere accolto.

La società deferita, per sua stessa ammissione, non ha depositato né la copia del verbale dell'assemblea di attribuzione delle cariche sociali in forma vidimata per conformità dal presidente (adempimento n. 3), né la copia dello statuto sociale vigente (adempimento n. 4, la cui presentazione non ammette deroghe anche in mancanza di variazioni rispetto allo statuto precedente), sicché vanno applicate le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che appaiono eque quanto alla inibizione del deferito e conformi al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 quanto all'ammenda a carico della deferita (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento).

P.Q.M.

Infligge al sig. Giovanni Antonio Pitta l'inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla società SS Tavolara Calcio Srl l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

**(507) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO SGUASSERO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Torviscosa) E DELLA SOCIETA' ASD TORVISCOSA (nota n. 8748/646pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Paolo Sguassero, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Torviscosa, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 12 della lettera A) del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, dell'attestazione sottoscritta dal Presidente del Comitato Regionale di provenienza di inesistenza di pendenze debitorie verso la FIGC, le Leghe e le società affiliate;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Paolo Sguassero, della sanzione dell'inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Paolo Squassero l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Torviscosa l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(509) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FATTINGER (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Trento Calcio 1921 Srl) E DELLA SOCIETA' SSD TRENTO CALCIO 1921 Srl (nota n. 8757/648pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Marco Fattinger, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società SSD Trento Calcio 1921 Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 6) e 10) della lettera A) del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della fidejussione in originale e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Comitato medesimo, rilasciata dall'Ente proprietario, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Marco Fattinger, della sanzione dell'inibizione per mesi uno e giorni dieci ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Marco Fattinger l'inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società SSD Trento Calcio 1921 Srl l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

**(518) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GIANNATIEMPO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Nola 1925) E DELLA SOCIETA' ASD ATLETICO NOLA (nota n. 8765/654pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).**

La Procura Federale in data 17 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il sig. Luigi Giannatiempo, presidente e legale rappresentante della società ASD Atletico Nola 1925 e la società ASD Atletico Nola 1925 per violazione quanto al primo dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti 10 e 12 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle società per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura Federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta società non aveva depositato entro il termine del 9 luglio 2010 la dichiarazione di

disponibilità del campo di giuoco e l'attestazione di insussistenza di posizioni debitorie verso la FIGC, le Leghe e le Società affiliate, che l'elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 prevedeva ai punti 10 e 12.

La società deferita non ha fatto pervenire a questa Commissione deduzioni difensive, né è comparsa alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento con le sanzioni della inibizione a carico del sig. Luigi Giannatiempo di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), nonché l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila//zerozero) a carico della società ASD Atletico Nola 1925.

Il Deferimento è fondato.

Dalla documentazione in atti e più in particolare dalla nota della CO.VI.SO.D. del 20 dicembre 2010, che la società ASD Atletico Nola 1925 non ha contestato, risulta l'inadempimento della deferita in relazione ai punti 10 e 12 del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, consistito nell'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 9 luglio 2010, stabilito per l'espletamento degli adempimenti, tra cui il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (punto 10) e della attestazione di insussistenza di posizioni debitorie verso i soggetti sopra richiamati (punto 12).

All'accoglimento del deferimento consegue l'applicazione delle sanzioni richieste, che appaiono eque in relazione alla posizione del sig. Luigi Giannatiempo e che rispondono al minimo della pena di cui al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento).

P.Q.M.

Infligge al sig. Luigi Giannatiempo l'inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla società ASD Atletico Nola 1925 l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

**(523) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO ANTONINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Nuova Verolese Calcio ASD) E DELLA SOCIETA' NUOVA VEROLESE CALCIO ASD (nota n. 8784/658pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Roberto Antonini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Nuova Verolese Calcio ASD, per la violazione –indicata specificamente in parte motivata dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 5) e 10) della lettera A) del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della somma di Euro 18.000,00 nonché della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, secondo il modello predisposto dal Comitato medesimo, rilasciata dall'Ente proprietario, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Roberto Antonini, della sanzione dell'inibizione per mesi uno e giorni dieci ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Roberto Antonini l'inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società Nuova Verolese Calcio ASD l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

**(527) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LAPENNA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Rivoli) E DELLA SOCIETA' ACD RIVOLI (nota n. 8794/667pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).**

La società ACD Rivoli partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D è stata deferita a questa Commissione Disciplinare per non aver adempiuto al punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, recante l'elenco degli adempimenti a carico delle società per l'ammissione al Campionato nazionale Serie D stagione sportiva 2010/2011, mancando di depositare entro il termine del 9 luglio 2010 l'attestazione afferente il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza delle decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2010 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche.

La Procura Federale, su segnalazione della CO.VI.SO.D datata 20 dicembre 2010, ha promosso il presente deferimento nei confronti del sig. Pietro Lapenna quale presidente della società ACD Rivoli, al quale ha contestato la violazione prevista all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione all'inadempimento di cui sopra, e della società ACD Rivoli, alla quale ha contestato la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

La società ACD Rivoli non ha fatto pervenire a questa Commissione deduzioni a difesa, né è comparsa alla odierna riunione, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento con la pena di mesi 1 (uno) di inibizione a carico del sig. Pietro Lapenna e l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della società ACD Rivoli.

Il deferimento è fondato.

Dalla documentazione in atti e più in particolare dalla nota della CO.VI.SO.D. del 20 dicembre 2010, che la società ACD Rivoli non ha contestato, risulta l'inadempimento della deferita in relazione al punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, consistito nell'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 9 luglio 2010, stabilito per l'espletamento degli adempimenti, tra cui il deposito dell'attestazione di sistemazione delle pendenze verso i tesserati.

All'accoglimento del deferimento consegue l'applicazione delle sanzioni richieste, che appaiono eque in relazione alla posizione del sig. Pietro Lapenna e che rispondono al minimo della pena di cui al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento).

P.Q.M.

Infligge al sig. Pietro Lapenna l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società ACD Rivoli l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(528) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EGIDIO PAOLO AMATUZZIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETA' ASD BOJANO (nota n. 8799/670pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).**

La società ASD Bojano, partecipante nella stagione sportiva 2010/2011 al Campionato Nazionale Serie D, viene deferita a questa Commissione su segnalazione della CO.VI.SO.D., datata 20 dicembre 2010, recepita dalla Procura Federale, per non aver inviato al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti entro il termine, di natura perentoria, delle ore 12.00 del 9 luglio 2010 il bonifico di € 31.000,00 in luogo della fidejussione, previsto negli adempimenti per l'ammissione al suddetto campionato, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti.

La Procura Federale ha contestato siffatta violazione al sig. Egidio Paolo Amatuzio, nella qualità di presidente legale rappresentante della società ASD Bojano, invocando a suo carico l'applicazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto 6 del Comunicato Ufficiale sopra richiamato, nonché alla stessa società ASD Bojano per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, stante l'incolpazione mossa al proprio legale rappresentante.

Il sig. Egidio Paolo Amatuzio in data 5 ottobre 2001 ha fatto pervenire a questa Commissione una nota con la quale ha respinto la responsabilità contestatagli, deducendo che in data 7 luglio 2009 aveva comunicato al Sindaco del Comune di Bojano, quale presidente onorario della società, le dimissioni proprie e dell'intero consiglio direttivo, specificando che non avrebbe provveduto alla iscrizione al campionato.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che ha chiesto con l'accoglimento del deferimento le seguenti sanzioni: inibizione a carico del sig. Egidio Paolo Amatuzio di mesi 1 (uno) ed ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della società ASD Bojano.

La Commissione: vista la documentazione in atti; rilevato che giusta ordinanza sindacale n. 4 del 9 luglio 2009 il Sindaco del Comune di Bojano aveva nominato commissario straordinario della ASD Bojano Calcio il dr. Massimo Riccio e che siffatta nomina era stata revocata con successiva ordinanza sindacale n. 9 del 10 dicembre 2009 sul presupposto che in data 9 dicembre 2009 la società ASD Bojano Calcio aveva provveduto alla costituzione del nuovo consiglio direttivo, il cui organigramma tuttavia non è in atti; rilevato altresì che alla data del 9 luglio 2010 il sig. Egidio Paolo Amatuzio rivestiva la carica di presidente del consiglio direttivo della società ASD Bojano e che l'addebito contestato al predetto ed alla società si riferisce alla stagione 2010/2011; ritenuto pertanto che l'assunto del deferito è inconferente e che egli, in forza della carica ricoperta all'epoca dei fatti, deve rispondere dell'inadempimento, peraltro nel merito non contestato;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Egidio Paolo Amatuzio l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società ASD Bojano l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00), che è di importo pari al minimo edittale previsto dal punto 12 terzo comma degli adempimenti sopra richiamati.

**(531) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO PILLONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Sanluri Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD SANLURI CALCIO (nota n. 8792/663pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).**

rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Paolo Pilloni, Presidente della ASD Sanluri Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito dell'originale dell'atto di proroga

della richiesta fideiussione e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;  
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;  
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del suddetto documento;  
rilevato che, alla riunione del 27 ottobre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Paolo Pilloni, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società ASD Sanluri Calcio della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;  
rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;  
ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;  
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della ASD Sanluri Calcio, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Paolo Pilloni l'inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società ASD Sanluri Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(594) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GORAN KOCCMAN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nogometni Klub Kras) E DELLA SOCIETA' ASD NOGOMETNI KLUB KRAS (nota n. 9265/635pf10-11/LG/AM/mg del 31.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,  
rilevato che, con atto del 31 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Goran Kocman, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Nogometni Klub Kras, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n. 12 del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;  
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;  
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, dell'attestazione di insussistenza della posizione debitoria;  
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Goran Kocman, della sanzione dell'inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;  
rilevato che i deferiti hanno fatto pervenire una breve memoria, sostenendo di aver esattamente adempiuto a quanto in tema, ma senza peraltro fornire alcuna valida prova al riguardo;  
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;  
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Goran Kocman l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Nogometni Klub Kras l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(596) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO ROSSI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902 Srl)**

**E DELLA SOCIETA' MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 Srl (nota n. 9187/634pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011).**

rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Enrico Rossi, Presidente della Montevarchi Calcio Aquila 1909 Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 7 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito della visura camerale di cui al punto 7 del citato CU, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine sopra indicato, della visura camerale:

rilevato che, alla riunione del 27 ottobre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Enrico Rossi della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società Montevarchi Aquila Calcio 1902 della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società Montevarchi Calcio Aquila 1909, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Enrico Rossi l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società Montevarchi Calcio Aquila 1909 Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(597) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO RADENZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Modica Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD MODICA CALCIO (nota n. 9183/632pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011).**

rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Riccardo Radenza, Presidente della ASD Modica Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 3 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito del verbale di conferimento poteri di cui al punto 3 del suddetto comunicato, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del suddetto documento;

rilevato che, alla riunione del 27 ottobre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Riccardo Radenza, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla ASD Modica Calcio della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento contestando l'addebito loro ascritto, sostenendo che lo statuto depositato nel rispetto dei termini prevedeva anche l'indicazione delle cariche sociali;



rilevato che detto statuto non risulta allegato alle memorie difensive inviate dai deferiti, che pertanto non forniscono alcuna prova documentale di quanto asserito;  
rilevato altresì che l'inosservanza contestata (punto 3 del su richiamato CU n° 200 del 2010), prevede il deposito del verbale dell'assemblea dei soci, con la relativa attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011, vidimata dal Presidente dell'Associazione Sportiva; quanto detto è richiesto come adempimento autonomo e differenziato, rispetto al deposito dello statuto (punto 4 del su richiamato CU n. 200 del 2010)

ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della ASD Modica Calcio, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Riccardo Radenza l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Modica Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.  
avv. Valentino Fedeli

“”

**Publicato in Roma il 28 ottobre 2011**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete